

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

PER L'UTILIZZO DI STRUMENTI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità del regolamento

1. In coerenza con il Regolamento (UE) 2024/1689 (*AI Act*) e con le *Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche* emanate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (2025), l'Istituto Comprensivo di Azeglio intende promuovere un approccio consapevole, etico e responsabile all'utilizzo delle tecnologie basate su Intelligenza Artificiale (IA).

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale (IA) all'interno dell'Istituto, promuovendo la cultura digitale e la consapevolezza di docenti, personale ATA e famiglie. L'obiettivo è fornire agli adulti di riferimento le competenze necessarie per orientare gli alunni verso un uso etico, sicuro e critico di tali tecnologie.

2. Gli obiettivi del regolamento sono:

- disciplinare l'utilizzo dell'IA nella didattica e nella gestione scolastica;
- promuovere la tutela della privacy e della sicurezza dei dati personali;
- prevenire rischi legati alla manipolazione, al plagio e ai pregiudizi algoritmici (*bias*);
- promuovere la formazione del personale e degli studenti per un uso consapevole dell'IA.

Art. 2 - Principi generali per l'uso dell'Intelligenza Artificiale

Come indicato dalle *Linee guida* e all'interno del Piano di Istituto, i principi generali sono:

- la centralità dell'essere umano;
- la tutela dei dati personali;
- la trasparenza;
- l'equità digitale.

In questa fase l'Istituto adotta un **approccio prudentiale**, ammettendo **esclusivamente casi d'uso a rischio minimo o nullo**, ai sensi dell'*AI Act*, ed escludendo in modo espresso qualsiasi trattamento di dati personali mediante strumenti di IA.

L'adozione di strumenti di IA deve essere coerente con il **Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF)** e il **Patto Educativo di Corresponsabilità**.

Art. 3 – Definizioni e ambiti di applicazione

Definizioni:

1. **Intelligenza Artificiale (IA)**: sistemi informatici in grado di analizzare dati, generare contenuti, prendere decisioni o supportare attività umane con vari livelli di autonomia.

2. **Strumenti di IA:** software, piattaforme e applicazioni basate su modelli di IA, incluse le tecnologie di apprendimento automatico (*machine learning*), i modelli linguistici (*Large Language Models, LLM*) e i sistemi di generazione di contenuti multimediali.

Il regolamento si applica a tutto il personale docente e ATA, agli studenti e alle famiglie, nell'ambito delle attività didattiche e amministrative della scuola.

Art. 4 – Ambiente digitale istituzionale e strumenti di IA autorizzati

L'Istituto ha adottato Google Workspace for Education quale ambiente digitale istituzionale per lo svolgimento delle attività amministrative e didattiche. All'interno di tale ambiente è autorizzato l'uso degli strumenti di intelligenza artificiale integrati e messi a disposizione dal fornitore, ed in particolare Google Gemini.

Oltre a questi **è autorizzato l'utilizzo degli strumenti elencati nell'Allegato 1**, il quale potrà essere oggetto di aggiornamenti successivi.

Non sono autorizzati dal presente Regolamento altri strumenti di IA esterni non espressamente valutati e approvati dall'Istituto.

Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale da parte del personale scolastico

Art. 5 – Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale da parte dei docenti

1. L'utilizzo di strumenti di IA da parte del personale docente è consentito esclusivamente per finalità connesse alla progettazione, alla gestione e al miglioramento dell'attività didattica, nel rispetto dei principi pedagogici dell'Istituto e delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

L'impiego dell'IA deve avvenire in modo consapevole, critico e responsabile. È fatto divieto di ricorrere a strumenti o funzionalità che comportino un utilizzo passivo, automatizzato o non adeguatamente controllato da parte del docente.

2. Ogni contenuto, analisi, suggerimento o materiale generato mediante sistemi di IA deve essere esaminato, validato e, se necessario, modificato dal docente, che rimane responsabile delle scelte didattiche e dei relativi esiti.
3. L'IA non può, in alcun caso, sostituire la valutazione da parte del docente pertanto è vietato delegare integralmente a sistemi di IA la correzione, la valutazione o la classificazione delle prove di verifica, degli elaborati o di qualsiasi attività riconducibile alla funzione valutativa, senza una supervisione diretta e sostanziale da parte del docente.
4. Gli strumenti di IA possono essere impiegati in aula esclusivamente in forma dimostrativa e guidata dal docente, senza creazione di account studente né interazione diretta autonoma degli alunni con la piattaforma.

5. Qualora siano i docenti a proporre l'utilizzo di strumenti di IA, dovranno fornire agli studenti criteri chiari per distinguere un uso legittimo da un utilizzo scorretto dell'IA.

Art. 6 – Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale per la Gestione Amministrativa e Istituzionale

1. L'impiego di strumenti di IA nelle attività amministrative e istituzionali dell'Istituto è consentito al fine di ottimizzare i processi organizzativi e migliorare l'efficienza dei servizi, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e alle disposizioni nazionali attuative.
2. L'IA non può essere utilizzata per l'adozione di decisioni integralmente automatizzate che producano effetti giuridici o impattino in modo significativo sugli studenti, sul personale o su altri soggetti coinvolti, senza un'adeguata e sostanziale supervisione umana da parte del personale autorizzato.
3. Il Dirigente Scolastico è responsabile della valutazione preventiva dell'impatto dell'impiego di strumenti basati sull'IA nella gestione amministrativa dell'Istituto. A tal fine, egli garantisce:
 - la conformità alle linee guida e alle indicazioni emanate dal Ministero dell'Istruzione e dagli organismi competenti;
 - l'adozione di misure idonee a tutelare la sicurezza, la riservatezza e l'integrità dei dati trattati;
 - l'informazione e la formazione del personale coinvolto nell'utilizzo degli strumenti di IA;
 - la verifica dell'affidabilità e dell'adeguatezza delle soluzioni introdotte rispetto alle esigenze dell'Istituto.

In ambito amministrativo, il personale autorizzato può utilizzare gli strumenti di IA per: elaborare bozze di comunicazioni, circolari, istruzioni operative e testi informativi; predisporre sintesi di documenti normativi, note interne e schemi organizzativi; supportare la redazione di documenti di lavoro privi di dati personali.

Ogni documento prodotto con il supporto dell'IA deve essere sottoposto a revisione critica e validazione da parte del personale competente, che ne assume la piena responsabilità.

Art. 7 – Responsabilità e limiti nell'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale

1. Il personale dell'Istituto è tenuto a utilizzare gli strumenti di Intelligenza Artificiale nel rispetto delle norme vigenti, del presente regolamento e dei principi etico-professionali che regolano l'attività scolastica. Ogni utilizzo improprio o contrario alle disposizioni del presente regolamento può comportare l'attivazione di procedure disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dai contratti collettivi di riferimento.
2. È fatto divieto di impiegare sistemi di IA per attività di sorveglianza o controllo degli studenti e del personale scolastico, nonché per la raccolta, l'elaborazione o

l'archiviazione di dati sensibili ai fini di trarre deduzioni o inferenze in merito a razza, opinioni politiche, appartenenza sindacale, convinzioni religiose o filosofiche, vita sessuale o orientamento sessuale.

Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale da parte degli studenti

Art. 8 – Utilizzo dell'IA a fini didattici

1. Gli studenti possono utilizzare strumenti di IA esclusivamente per scopi didattici ed educativi, sotto la guida dei docenti.
2. È vietato delegare completamente all'IA la realizzazione di compiti ed elaborati.
3. L'accesso agli strumenti di IA deve rispettare le limitazioni d'età imposte dai fornitori e dalle linee guida ministeriali.
4. Dal momento che gli alunni sono minorenni, l'utilizzo di strumenti di IA deve prevedere il consenso dei genitori o tutori legali.

Art. 9 – Plagio, originalità e dichiarazione d'uso dell'IA

1. Se utilizzata per attività come ricerche, presentazioni e produzione di materiali multimediali, gli studenti sono tenuti a dichiararne l'utilizzo e ad esplicitarne le modalità di impiego.
2. L'uso dell'IA senza dichiarazione esplicita può essere considerato alla stregua del plagio.

Art. 10 – Responsabilità degli studenti e delle famiglie

1. Gli studenti sono responsabili di qualsiasi contenuto prodotto utilizzando strumenti di IA.
2. Al di fuori dell'ambito scolastico, i genitori sono responsabili per l'uso dell'IA da parte dei loro figli.
3. Gli studenti non possono inserire dati sensibili, immagini, file audio che possano consentire di profilare studenti o personale scolastico all'interno di strumenti di IA.

Privacy e sicurezza

Art. 11 – Protezione dei dati personali e sicurezza informatica

L'utilizzo degli strumenti di IA deve rispettare le norme sulla protezione dei dati personali (GDPR), come specificato nel Piano di Istituto per l'IA, **escludendo qualsiasi trattamento di dati personali.**

Formazione e monitoraggio

Art. 12 – Formazione del personale e degli studenti

1. L'Istituto promuove attività di formazione rivolte al personale docente e ATA sull'uso corretto, sicuro e conforme degli strumenti di IA, con particolare attenzione agli aspetti giuridici, etici, organizzativi e metodologici. Parallelamente, sono promosse attività rivolte agli studenti, finalizzate allo sviluppo di competenze di uso critico dell'IA e alla consapevolezza dei rischi e delle opportunità connesse.

La formazione del personale costituisce presupposto essenziale per l'eventuale ampliamento futuro degli strumenti e dei casi d'uso ammessi.

2. Per l'attuazione dei percorsi formativi, l'Istituto può avvalersi della collaborazione di esperti esterni, enti di ricerca, istituzioni accademiche e organismi specializzati, al fine di garantire un costante aggiornamento rispetto all'evoluzione delle tecnologie e delle buone pratiche in ambito educativo.

Art. 13 – Monitoraggio e revisione del regolamento

I contenuti del regolamento saranno oggetto di aggiornamento, sulla base delle esperienze maturate e delle attività di monitoraggio condotte a livello di Istituto. L'aggiornamento del Regolamento dovrà inoltre seguire l'evoluzione normativa e tecnologica degli strumenti di IA e del loro utilizzo.